



COMUNE DI EMPOLI

IL SINDACO

ORDINANZA N. 385 **DEL 22/07/2022**

OGGETTO: APPLICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI.

VISTO il D. Lgs n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 54, comma 4;

VISTE le Raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio 2022, n. 22A03296 del 19 maggio 2022, che definiscono la durata della campagna estiva dal 15/06/2022 al 30/09/2022;

VISTA la Legge n. 353 del 2000 “*Legge quadro in materia di incendi boschivi*”;

VISTO il periodo a rischio di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b) della legge forestale, definito dal Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. n.48/R dell’8 agosto 2003) tra il 1 luglio e il 31 agosto di ogni anno;

DATO ATTO che sulla base dell’indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, così come definito nel Piano AIB, il periodo a rischio può essere modificato anche per singolo comune con atto del dirigente della competente struttura regionale, dandone comunicazione ai comuni interessati;

VISTO il D. Lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTA la Legge n. 353 del 2000 “*Legge quadro in materia di incendi boschivi*”;

VISTA la "Legge forestale della Toscana", legge regionale n. 39 del 21 marzo 2000;

VISTO il D. Lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

VISTO il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all'art. 16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTO il “Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi” approvato con Delibera Giunta Regionale Toscana n. 564 del 23/04/2019 e pubblicato sul Supplemento n. 71 al BURT del 15/05/2019, parte Seconda n. 20;

CONSTATATO che il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

CONSIDERATO che il Consiglio comunale di Empoli ha approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 29/10/2012 il regolamento di Polizia Rurale/Polizia urbana volto a definire le azioni per prevenire e ridurre il rischio di incendi boschivi nelle aree di interfaccia urbano-rurale;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 66 del Regolamento forestale della Toscana, nel periodo a rischio di incendio boschivo tutti gli abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali sono vietati su tutto il territorio regionale e che nello stesso periodo a rischio nei boschi e nelle aree assimilate sono vietate altresì:

- l'accensione di fuochi e di carbonaie;
- l'uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
- l'accumulo o lo stoccaggio all'aperto di fieno, di paglia o di altri materiali facilmente infiammabili
- l'abbandono, anche da automezzi in transito, oggetti o materiali di qualunque tipo che possano dare innesco al fuoco o favorirne la propagazione.

DATO ATTO CHE l'accensione di fuochi nel periodo a rischio di incendio è consentita esclusivamente:

- per la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze;
- nelle aree attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni dello stesso Regolamento forestale

ORDINA

1) Aree a coltura cerealicola o foraggera

I proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una fascia sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

2) Aree boscate e aree rurali (L. R. 39/2000; L. R. 65/2014)

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di aree boscate e rurali confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi, strutture viarie, devono provvedere a proprie spese, a realizzare e a mantenere una fascia parafuoco di protezione nella loro proprietà, secondo le indicazioni del Piano Antincendi boschivi regionale in corso di validità.

3) Attività turistiche e ricettive

I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al pericolo di incendi boschivi, devono assicurare la discontinuità del combustibile vegetale in senso verticale e orizzontale delle aree a verde del proprio insediamento, al fine di regolare lo sviluppo della vegetazione e mantenere in efficienza e sicurezza le stesse aree, in linea con quanto previsto dal Regolamento Forestale della Toscana e dal vigente Piano Antincendi Boschivi.

ORDINA altresì

il divieto di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come "lanterne volanti" dotati di fiamme libere nonché altri articoli pirotecnici, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche. Per le trasgressioni del presente divieto si applicano le sanzioni previste dall'art- 10, c. 6 Legge n 353 del 21/11/2000 e ss.mm.ii.

INVITA I cittadini a collaborare nelle attività di segnalazione di situazioni di pericolo ai numeri telefonici sotto riportati:

- Servizio Emergenza incendio boschivo 115
- Carabinieri 112
- Vigili del Fuoco 115
- Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni C.E.V. 0571/757707

VIGILANZA E SANZIONI

1) Vigilanza

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni C.E.V. nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

2) Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Empoli e sul sito internet istituzionale del Comune di Empoli.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Comando della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni C.E.V.;
- Alle associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale;
- Comando Compagnia Carabinieri di Empoli;
- Comando Stazione Carabinieri del Comune di Empoli;
- Comando Stazione Carabinieri forestali di Empoli;
- Commissariato di Polizia di Stato;

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

- Guardia di Finanza di Empoli;
- Direzione Provinciale ANAS;
- Direzione Provinciale viabilità;
- Direzione Ferrovie dello Stato;
- Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno;
- Città Metropolitana di Firenze

Inviata per conoscenza a:

- Presidenza Giunta Regione Toscana
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Firenze;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Gruppo dei Carabinieri Forestali;

Dispone anche che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito internet del Comune di Empoli, sui pannelli a messaggio variabile presenti nei vari punti della città ed inviata ai mezzi di informazione.

I N F O R M A

che, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al TAR della Toscana, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio dell'Ente, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio dell'Ente.

Il Sindaco
BRENDA BARNINI / ArubaPEC S.p.A.